

Necessaria l'autorizzazione per tutte le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche.

DOCENTI E IMPIEGATI SOLO CON IL SÌ DEL GOVERNO.

Sentenza del Tar Lazio 550/2005

Da CittadinoLex dell'11 febbraio 2005

Per le assunzioni a tempo indeterminato nella scuola occorre l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così respinto il ricorso del Sindacato Nazionale Scuola- CGIL contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che non aveva provveduto all'assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed ata (amministrativo, tecnico ed ausiliario) del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003. I giudici amministrativi hanno chiarito che le assunzioni nella scuola, come in tutta l'amministrazione pubblica, necessitano della autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e che inoltre, l'autorizzazione, basandosi sugli atti di programmazione e sulla compatibilità degli oneri derivanti dall'assunzione con le disponibilità presenti nel bilancio dello Stato, è la risultante di scelte politiche ed è pertanto sottratta al sindacato giurisdizionale.

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,

sezione III bis, sentenza n. 550/2005

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO- SEZIONE III - Bis -

composta dai signori Magistrati:

Giulio AMADIO Presidente f.f.

Domenico LUNDINI Consigliere

Francesco ARZILLO I Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 8169 del 2003 proposto dal SINDACATO NAZIONALE SCUOLA – C.G.I.L., in persona del Segretario generale prof. E. P., rappresentato e difeso dagli avv. Corrado Mauceri, I-

setta Barsanti Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Angelico n. 45;

C O N T R O

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica;
- il Ministero della Funzione Pubblica, in persona del Ministro p.t.;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (avv. Vincenzo Nunziata) presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

PER L'ANNULLAMENTO

del diniego del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di dar corso alle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato per l'a.s. 2002/03 del personale docente ed Ata del comparto scuola e, per quanto di ragione, dell'implicito diniego dell'autorizzazione all'avvio della procedura di assunzione da parte del Consiglio dei Ministri,

E PER LA CONDANNA

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'avvio delle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2002, di tutto il personale docente ed Ata del comparto scuola sulla base delle graduatorie permanenti redatto ai sensi della L. 3.5.1999 n. 124 e delle graduatorie regionali del concorso ordinario come da diffide notificate dal SNS-CGIL in data 28.03.2003 e, per quanto di ragione, del Consiglio dei Ministri a disporre l'autorizzazione richiesta dal MIUR per l'assunzione a tempo indeterminato di cui trattasi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei Ministeri intimati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 17 giugno 2004, il relatore Giulio Amadio e uditi, altresì, gli avvocati come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Esponde il Sindacato ricorrente che, a norma dell'art. 4 della L. n. 333 del 20 agosto 2001 [1], "le assunzioni a tempo indeterminato (...) devono essere completate entro il 31 luglio di ciascun anno".

Peraltro l'atto di programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato, adottato dal Ministero della Pubblica Istruzione in data 16.11.2000, concernente il personale del comparto scuola per gli anni scolastici 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 prevedeva un fabbisogno di personale docente educativo e ATA ammontante a complessive 103.700 unità ed il Consiglio dei Ministri, con delibera adottata in data 17.11.2000, aveva programmato per il comparto scuola 40.000 assunzioni nell'anno scolastico 2000/2001, 30.000 per l'a.s. 2001/2002 e 30.000 per l'a.s. 2002/2003.

In conformità alle citate disposizioni, con DPR del 30.11.2000 veniva disposta l'assegnazione di 40.000 unità al Ministero della P.I. per l'assunzione del personale a tempo indeterminato per l'a.s. 2000/2001, 30.000 per l'a.s. 2001/02 e 30.000 per l'a.s. 2002/03.

Per gli aa.ss. 1999/2000 e 2000/2001, la ripartizione del contingente complessivo è stata attuata dal Ministero mediante stipula di contratti a tempo indeterminato per 70.000 unità di personale.

Per l'a.s. 2002/03, nonostante dette disposizioni ed i solleciti anche delle OO.SS., il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Presidenza del Consiglio non hanno a tutt'oggi adottato i necessari provvedimenti per consentire la tempestiva copertura dei posti vacanti previa assunzione a tempo indeterminato del personale avente diritto, adducendo a giustificazione la mancata autorizzazione del Consiglio dei Ministri.

Onde tutelare le aspettative del personale della scuola che, collocato nella graduatoria in posizione utile, avrebbe potuto ottenere l'assunzione con decorrenza giuridica ed economica dall'1.09.2002, l'Organizzazione sindacale ricorrente ha inoltrato formale diffida alle Amministrazioni intimare, invitandole, ciascuna per gli atti di propria competenza, a provvedere tempestivamente a tutti i necessari adempimenti per far luogo alle assunzioni a tempo indeterminato.

Il M.I.U.R. – Dipartimento per i servizi nel territorio – Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione – Ufficio VI, con nota n. 921 del 28.04.2003 da un lato ha affermato che le mancate assunzioni per l'a.s. 2002/03 sarebbero da imputare all'assenza dell'apposita autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'altro ha sostenuto che "per tutti i provvedimenti soggetti a disciplina autorizzatoria, l'emanazione degli stessi non costituisce un obbligo per l'Amministrazione, ma l'eventuale determinazione viene assunta al termine di una valutazione discrezionale che tiene conto, non solo del rispetto dei criteri e dei limiti fissati dagli atti di programmazione citati nell'atto di diffida, ma anche delle

compatibilità degli oneri derivanti dalle assunzioni con le disponibilità presenti nel bilancio statale".

La determinazione negativa recata dalla ministeriale anzidetta è stata impugnata dal Sindacato S.N.S. – C.G.I.L. per violazione di legge (art. 19 della L. n. 448/2001; art. 35 della L. n. 289/2002) ed eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento, illogicità e contraddittorietà.

Nel costituirsi, le Amministrazioni evocate in giudizio rilevano preliminarmente l'inammissibilità del ricorso proposto, assumendo che il Sindacato non vanta alcuna posizione soggettiva autonoma e differenziata che giustifichi l'impugnazione.

Sostengono inoltre che, a fronte di un'attività autorizzatoria che riveste carattere di atto squisitamente politico (in quanto teso a contemperare le esigenze programmatiche e di bilancio con quelle di reclutamento di personale), sia probabilmente configurabile un difetto assoluto di giurisdizione.

DIRITTO

Può prescindersi dalla disamina delle eccezioni d'inammissibilità del ricorso essendo questo infondato nel merito.

E' noto che secondo la normativa vigente (art. 39 della legge n. 449/97, come modificato dall'art. 22 della legge n. 448/98 e dall'art. 20 della legge n. 488/99) [2], le assunzioni di personale nelle Amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle riguardanti il personale della scuola, possono essere disposte solo a seguito di autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'eventuale determinazione viene assunta al termine di una valutazione discrezionale che tiene conto non solo del rispetto dei criteri e dei limiti fissati dagli atti di programmazione, ma anche delle compatibilità degli oneri derivanti dall'assunzione con le disponibilità presenti nel bilancio dello Stato.

La definizione di tale procedura è subordinata all'applicazione delle norme in materia di organici contenute nella legge finanziaria, nonché di quelle relative al riassorbimento del soprannumero e alla riconversione professionale contenute nel D.-L. n. 212/2002, convertito dalla legge n. 268/2002.

Non può essere condivisa la lettera dell'art. 19 della legge 448/01 [3] che nel ricorso viene data e dalla quale viene fatta discendere la tesi conclusiva secondo cui la mancata assunzione di personale a tempo indeterminato per l'a.s. 2002/2003 costituirebbe un comportamento illegittimo del Ministero. Tale tesi scaturisce dal convincimento che il divieto di assumere personale a tempo indeterminato, introdotto per le altre Amministrazioni dello Stato, non si applichi al

comparto Scuola, per il quale sarebbe stata abrogata implicitamente la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 22 della legge 448/98.

Ma tale interpretazione si rivela priva di adeguato spessore giuridico. Infatti la vigenza del regime autorizzatorio è stata riconfermata dal legislatore che – nel dettare norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica con la legge 18 luglio 2003, n. 186 – all'art. 3, comma 8, ha stabilito che le assunzioni a tempo indeterminato di detto personale avvengono "nell'ambito del regime autorizzatorio previsto dall'art. 39, comma 3, della legge n. 449/97 e successive modificazioni".

Ne consegue che l'adozione della procedura di assunzione di personale del comparto scuola resta disciplinata dall'art. 22 della L. 448/98 e gli eventuali provvedimenti autorizzatori costituiscono la risultante di scelte politiche sottratte al sindacato giurisdizionale.

Le considerazioni che precedono, comportano la reiezione del ricorso mentre le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione III bis -, RESPINGE

il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 17 giugno 2004 in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati indicati in epigrafe.

Giulio AMADIO Presidente f.f., Rel.

Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2005

[1] L'art. 4 L. n. 333/2001 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002. ") è il seguente:

1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1o settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente compe-

tenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
3. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il termine di cui ai commi 1 e 2 e' fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, e' fissato al 31 luglio 2001.

[2] L'art. 39 L. n. 449/97 ("Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"), come modificato dall'art. 22 della legge n. 448/98 e dall'art. 20 della legge n. 488/99, detta disposizioni in materia di assunzione di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part time.

[3] L'art. 19 L. 448/2001 ("legge finanziaria 2002") disciplina le assunzioni di personale.